



47409-23

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

reproduzione in formato
e informazioni
di atti del
documento
del 2003.

IL CANCELLIERE

Composta da:

EMANUELE DI SALVO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1723/2023

UGO BELLINI

UP - 18/10/2023

ALESSANDRO RANALDI

- Relatore -

R.G.N. 44109/2022

ANNA LUISA ANGELA RICCI

DANIELA DAWAN

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

... (omissis) (omissis)

(omissis)

nel procedimento a carico di:

(omissis)

avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

E' presente l'avvocato (omissis)) del foro di BARI, nell'interesse delle parti

civili (omissis)) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) e

(omissis) / (omissis) che illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento, depositando conclusioni e nota spese.

E' presente altresì l'avvocato (omissis) (omissis) del foro di BARI in sostituzione, per

delega orale, dell'avvocato (omissis) in difesa di (omissis) (omissis) nonché

dell'avvocato^(oml) (omissis) , in difesa di (omissis) (omissis) e (omissis) | (omissis) per
nomina scritta che deposita in udienza. Il difensore insiste per la conferma della
sentenza impugnata.

A handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of a large 'C' shape with a small loop inside.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20.1.2022, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bari, ha assolto i medici (omissis) (omissis) ; | (omissis) ((omissis)) dal reato di omicidio colposo della paziente (omissis) (omissis) da costoro sottoposta a due interventi chirurgici - il primo in data (omissis) e il secondo in data (omissis) - finalizzati al trattamento della cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva da cui la stessa era affetta; poco dopo il secondo intervento la (omissis) era deceduta a seguito di un'aritmia terminale che si manifestava nella prima mattinata del ((omissis))

Il Tribunale aveva, essenzialmente, basato la condanna sul rilievo che i medici avevano - in maniera imperita - omesso di rilevare, nel corso del primo intervento, la presenza del cercine sottovalvolare fibroso che aveva costretto gli stessi a procedere al secondo intervento, causativo del decesso.

La Corte territoriale, per contro, ha fondato l'assoluzione sulle conclusioni cui è pervenuto il perito in punto di nesso causale, in relazione all'impossibilità di stabilire con certezza se il secondo intervento avesse avuto influenza causale nel determinismo del decesso, trattandosi di paziente le cui condizioni erano già gravemente compromesse in ragione della grave patologia di cui la stessa soffriva.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, il difensore delle parti civili costituite, lamentando quanto segue.

I) Vizio di motivazione e violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, per non essersi la Corte territoriale confrontata con le ragioni addotte a sostegno della sentenza di condanna emessa dal Tribunale, che aveva compiutamente esaminato le conclusioni della perizia svolta, rilevando l'imperizia degli imputati che non si erano accorti, durante il primo intervento, della presenza del cercine fibroso, omettendo di rimuoverlo, ciò che avrebbe evitato il secondo intervento, rivelatosi fatale in conseguenza dello *stress* subito dalla paziente a poco più di un mese di distanza dal primo intervento, come appurato dal primo giudice.

II) Violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di rilevare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione e per avere erroneamente applicato la disposizione di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non risultando dagli atti l'evidenza della innocenza dei prevenuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato e ai limiti della inammissibilità, in quanto pretende, in parte, di ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori in senso favorevole ai ricorrenti, operazione notoriamente preclusa in cassazione, essendo noto che esulano dal *numerus clausus* delle censure deducibili in sede di legittimità i profili che attengono alla valutazione della prova e alla ricostruzione del fatto, che sono riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del *decisum*. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01).

2. Neanche può dirsi sussistente la dedotta violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, obbligo che l'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte riconduce, più propriamente, ai casi di ribaltamento in appello, in senso sfavorevole all'imputato, della decisione assolutoria di primo grado.

Tale principio, infatti, è coerente con il canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", cui deve attenersi il giudice in caso di condanna (ex art. 533 cod. proc. pen.); il quale implica, nel caso di ribaltamento in condanna della decisione assolutoria in primo grado, il necessario confronto del giudice di appello con gli argomenti posti a fondamento della prima sentenza e la persuasiva confutazione degli stessi, configurandosi l'esigenza di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio.

Non altrettanto può dirsi nel caso di riforma assolutoria della decisione di condanna in primo grado - come avvenuto nel caso di specie - atteso che presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per

l'assoluzione. Ne deriva come, sul piano motivazionale, il giudice di appello che riformi in senso assolutorio possa limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo, pur essendo tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata (cfr., in motivazione, Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 2018, Troise).

3. Sotto tale profilo, la motivazione offerta dalla Corte d'appello è immune da vizi logici o da errori in diritto rilevabili nella presente sede di legittimità, avendo i giudici territoriali posto a fondamento della decisione le risultanze della perizia espletata in sede dibattimentale, valutandola in maniera congrua e non irragionevole.

3.1. In particolare, la Corte barese ha motivatamente escluso la rilevanza causale del profilo di negligenza degli imputati, individuato nel non aver effettuato il TEE (ecografia transesofagea) nel corso del primo intervento, in quanto lo stesso perito non era stato in grado di indicare "un grado probabilistico nell'escludere l'evento morte in caso di effettuazione del detto TEE nel corso del primo intervento, con rimozione del cercine fibroso, proprio a causa della grave patologia di cui soffriva la (omissis) In altri termini, sulla scorta dei dati indiziari processualmente emersi, i giudici di appello non sono stati in grado di superare il dubbio (ragionevole) circa la rilevanza e decisività del comportamento alternativo corretto nell'impedire l'evento morte, secondo una congrua e non illogica valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

3.2. Per altro verso, le doglianze proposte dai ricorrenti nel primo motivo di ricorso neanche si confrontano con la sopra riportata *ratio decidendi*, insistendo sugli aspetti colposi della condotta degli imputati (omessa rilevazione e rimozione del cercine fibroso nel corso del primo intervento), senza considerare che l'assoluzione si fonda, appunto, su un diverso aspetto, costituito dalla ritenuta insussistenza (in termini dubitativi ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.) del nesso causale, in coerenza con i dati processuali emersi, non riesaminabili nella presente sede di legittimità.

4. Il secondo motivo è inammissibile.

4.1. È appena il caso di rilevare che i ricorrenti, con tale mezzo di impugnazione, essenzialmente si dolgono della mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ad opera della Corte territoriale, quindi di una omessa statuizione avente esclusiva rilevanza agli

effetti penali, benché i ricorsi in esame siano proposti, pacificamente, ai soli effetti civili.

Invero, le parti civili ricorrenti possono aspirare solo ad una incidentale valutazione riguardo la ricostruzione del fatto, nella prospettiva della tutela risarcitoria e restitutoria, mentre non possono introdurre alcuna richiesta di revisione delle statuizioni penali, ormai irrevocabili in assenza di impugnativa della parte pubblica, con conseguente preclusione sul punto. Nella delineata prospettiva, non è controvertibile che la doglianza inerente all'omessa declaratoria di prescrizione del reato, in luogo della pronunciata assoluzione, investa direttamente il capo della sentenza relativo alle statuizioni penali, preclusa alla parte civile, che può solo richiedere l'accertamento incidentale in ordine alla responsabilità degli imputati, e non una modifica delle statuizioni penali, alle quali s'appartiene la pronuncia di estinzione del reato.

Al riguardo, è stato quindi condivisibilmente affermato come la previsione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. non trova applicazione nel giudizio di legittimità relativo a sentenza di assoluzione promosso dalla sola parte civile, in quanto siffatta disposizione, essendo ispirata a ragioni di economia processuale, risulta compatibile con le garanzie difensive nel solo caso in cui il giudice si pronunci sulla regiudicanda penale e non su questioni civili, atteso che, solo nel giudizio penale, l'operatività del criterio di prevalenza di formule previsto da tale norma è bilanciato dalla possibilità, per l'imputato, di rinunciare alla causa di estinzione del reato (cfr. Sez. 5, n. 19917 del 09/04/2021, Rv. 281179 - 01).

Ciò, pertanto, assorbe la questione inerente alla dedotta violazione della regola di giudizio declinata dall'art. 129 cod. proc. pen.

4.2. Sotto un diverso, ma connesso, profilo, si può aggiungere che, in ogni caso, sulla scorta del noto insegnamento della Sezioni Unite *Tettamanti*, la formula di proscioglimento nel merito prevale sempre rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, qualora, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244273 - 01), come verificatosi nel caso di specie.

5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna delle parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 18 ottobre 2023

Il Consigliere estensore
Alessandro Ranaldi



Il Presidente
Emanuele Di Salvo

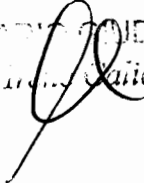


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

27/11/2023



IL FUNZIONARIO CAUDIZIARIO
Dott.ssa  Cuiendo